

Cassazione civile sez. III - 13/08/2024, n. 22769. Pres. DE STEFANO, Rel. ROSSI.

FATTI DI CAUSA

1. A.So., quale rappresentante del figlio minore B.Mo., domandò al Tribunale di Lecce la cancellazione della iscrizione ipotecaria effettuata da Equitalia Sud Spa ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 29 settembre 1973, n. 602, a garanzia di crediti vantati nei confronti di B.Fr., padre di B.Mo.

A suffragio della richiesta, dedusse, in estrema sintesi, la titolarità del diritto di proprietà di due cespiti ipotecati (ubicati nel Comune di G, censiti in catasto al fg. (*), p.lla (*) ed al fg. (*), p.lla (*)) in capo al minore, quale erede in rappresentazione del padre B.Fr., diritti dominicali acquisiti per effetto della rinuncia di quest'ultimo alla eredità relitta dal di lui padre B.C.

2. Nel resistere alla lite, Equitalia Sud Spa eccepì la nullità o l'inefficacia della rinuncia manifestata da B.Fr., per aver egli tacitamente accettato, mercé la voltura catastale in proprio favore dei beni, l'eredità del defunto genitore B.C.

3. La domanda attorea è stata disattesa in ambedue i gradi di merito, svolti in contraddittorio con Equitalia Sud Spa

4. Ricorrono uno actu per cassazione A.So., nella predetta qualità di rappresentante di B.Mo., e B.Fr., articolando nove motivi, illustrati da memoria.

5. Con ordinanza n. 20703/2023, pubblicata il 17 luglio 2023 ed in pari data comunicata, questa Corte ha ordinato a parte ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso - siccome originariamente eseguita in maniera nulla - nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (ope legis succeduta ad Equitalia Sud Spa), assegnando per l'incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

6. Tempestivamente e regolarmente espletato l'adempimento, ha svolto resistenza all'impugnazione Agenzia delle Entrate Riscossione, depositando rituale controricorso.

7. Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i nove motivi di impugnazione, parte ricorrente denuncia:

1.1. nullità della sentenza (per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ.), per aver dichiarato l'inefficacia della rinuncia all'eredità di B.Fr. sulla base di argomentazioni contrastanti, l'una affermazione e l'altra negazione della effettuazione della voltura catastale in favore di tale rinunciante (primo motivo);

1.2. nullità della sentenza (per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ.) per aver accolto l'eccezione di inefficacia della rinuncia all'eredità sollevata dall'agente della riscossione sulla base di affermazioni inconciliabili concernenti l'ascrivibilità della voltura catastali ad altri successibili diversi da B.Fr. e violazione e falsa applicazione degli artt. 519 e 2697 cod. civ., per aver gravato parte attrice dell'onere di provare l'assunzione della qualità di erede in capo a B.Fr., fatto costitutivo dell'eccezione formulata da parte convenuta (secondo motivo);

1.3. violazione e falsa applicazione degli artt. 459,476,519 e 2697 cod. civ., per avere il giudice territoriale dichiarato l'inefficacia della rinuncia all'eredità omettendo di individuare quale dei chiamati all'eredità avesse eseguito la voltura catastale dei beni caduti in eredità (terzo motivo);

1.4. falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per avere la pronuncia gravata accertato la ratifica da parte di B.Fr. della denuncia di successione e della voltura catastale da altri effettuate sulla base di un elemento presuntivo (e cioè il tempo trascorso dalla denuncia

di successione alla rinuncia) privo dei caratteri di gravità, precisione e concordanza (quarto motivo);

1.5. violazione e falsa applicazione degli artt. 459,476,519,2028,2032 e 2697 cod. civ., per avere la Corte d'Appello qualificato la denuncia di successione come atto di accettazione tacita dell'eredità e per aver gravato parte attrice di dimostrare una volontà contraria all'accettazione, così invertendo il criterio di riparto dell'onere della prova, spettando alla convenuta dimostrare che B.Fr. avesse accettato l'eredità (quinto motivo);

1.6. violazione e falsa applicazione degli artt. 459,476,519,1399,2028,2032 e 2697 cod. civ., per avere ritenuto la ratifica ad opera di B.Fr. all'attività gestoria compiuta dai familiari sulla base della mera inerzia del ratificante ed in assenza di un atto scritto, benché l'atto da ratificare (denuncia di successione e voltura catastale) avesse per legge necessaria forma scritta (sesto motivo);

1.7. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dal versamento dell'imposta catastale ad opera della moglie del de cuius (settimo motivo);

1.8. violazione e falsa applicazione degli artt. 459,476,519 cod. civ., per avere l'impugnata sentenza fatto erronea applicazione, in difetto dei relativi presupposti di operatività, del principio semel heres, semper heres (ottavo motivo);

1.9. violazione e falsa applicazione degli artt. 2648,2650 e 2808 cod. civ., consistita nel rigetto dell'eccezione di inefficacia della ipoteca per inosservanza del principio di continuità delle trascrizioni, a dispetto della natura costitutiva dell'iscrizione ipotecaria (nono motivo).

2. Il primo motivo è infondato, non ravvisandosi l'anomalia motivazionale denunciata dall'impugnante.

Le affermazioni dal ricorrente prospettate come logicamente inconciliabili non costituiscono entrambe passaggi del percorso motivazionale ovvero espressioni del convincimento del giudicante.

La prima asserzione (ovvero: "il ricorrente e lo stesso chiamato all'eredità non hanno dedotto né dimostrato che la voltura..."), infatti, riveste una valenza meramente descrittiva: essa cioè si limita a riferire dell'attività assertiva ed asseverativa svolta dalla parte.

Avendo tale natura di mera narrazione del fatto processuale, essa non può integrare un estremo della irriducibile contraddittorietà della motivazione (e, quindi, ridondare nel vizio contemplato dall'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.), quest'ultima configurandosi soltanto in caso di logica antiteticità tra apprezzamenti o valutazioni del giudicante fondanti, nella loro coordinazione, il dictum reso.

3. Analoghe ragioni giustificano la reiezione del secondo motivo, nella parte in cui ascrive alle prospettate "affermazioni inconciliabili" l'effetto di cagionare nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 132 del codice di rito.

4. Laddove invece lamenta violazione dei canoni di distribuzione dell'onus probandi sull'assunzione della qualità di erede, il secondo motivo va - per evidenti ragioni di connessione - scrutinato in uno al terzo, al quarto e al quinto motivo.

Dette doglianze sono fondate, nei termini appresso esplicitati.

4.1. L'istanza giudiziale di cancellazione dell'ipoteca da cui origina la controversia si basa sullo status proprietatis del minore B.Mo. derivante da rinuncia del padre B.Fr. all'eredità relitta dal padre di questi, B.C.: l'apertura della successione, l'inclusione dei cespiti immobiliari nella massa, la rituale rinuncia del padre rappresentano i fatti costitutivi della domanda della parte attrice, della cui dimostrazione la stessa è onerata.

A fronte di ciò, la deduzione, ad opera del convenuto agente della riscossione, di un'accettazione tacita dell'eredità da parte di B.Fr. (ovvero un evento vanificante l'efficacia

della rinuncia) integra l'allegazione di un fatto impeditivo dell'acquisto della proprietà dei beni in capo al minore attore: dunque, una vera e propria eccezione, con prova a carico della parte convenuta.

4.2. Così definito il riparto dell'onere probatorio tra i contraddittori, deve ribadirsi che l'accettazione tacita dell'eredità può inferirsi anche dal compimento di atti che non abbiano solo natura meramente fiscale (quale la denuncia di successione, ex se inidonea a denotare in modo univoco l'intento di assumere la qualità di erede, siccome diretta ad evitare l'applicazione di sanzioni sulla imposta: Cass. 19/02/2019, n. 4843; Cass. 28/02/2007, n. 4783; Cass. 13/05/1999, n. 4756), ma siano al contempo di valenza fiscale e civile, come la voltura catastale.

In tal caso, infatti, l'atto voltura catastale rileva non soltanto dal punto di vista tributario (cioè ai fini del pagamento dell'imposta), ma anche dal punto di vista civile quale elemento per l'accertamento, legale o puramente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi: soltanto chi intende accettare l'eredità ragionevolmente assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di censire nei registri catastali il mutamento della titolarità del diritto dominicale dal de cuius a sé stesso (Cass. 30/04/2021, n. 11478; Cass. 21/10/2014, n. 22317; Cass. 11/05/2009, n. 10796; Cass. 12/04/2002, n. 5226).

Del pari, il contegno del chiamato integrante accettazione tacita (il contegno, cioè, che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede) non postula un'attività negoziale diretta o personale del successibile, potendo invece realizzarsi anche quando l'atto voltura catastale sia compiuto da altri chiamati su conferimento di delega o nello svolgimento di mansioni procuratorie, oppure ancora in fattispecie di negotiorum gestio cui segua la successiva ratifica del chiamato (orientamento consolidato: cfr. Cass. 11/07/2014, n. 15888; ma così anche, in epoca più risalente, Cass. 01/12/1977, n. 5227; Cass. 03/12/1974, n. 3958).

L'accettazione tacita può, tuttavia, desumersi - e la notazione è dirimente - soltanto ed esclusivamente da un comportamento del successibile (o a questi riferibile in via mediata, con le modalità innanzi descritte): sicché, come ha puntualizzato questa Corte, non ricorre quando solo un altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali inferire l'attribuzione di un mandato o la successiva ratifica del suo operato da parte di altri, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius (Cass. 06/04/2017, n. 8980), sia pure indicando, a necessari fini di completezza della propria dichiarazione, anche l'identità e le generalità degli altri chiamati.

4.3. Degli enunciati principi di diritto non ha fatto buon governo il giudice territoriale.

La gravata pronuncia, sulla premessa, quale "fatto incontestato", che "dal 2001 al 2006 gli immobili erano volturati - dopo la denuncia di successione del 2001 eseguita da An.Co. - anche in favore di B.Fr.", ha ritenuto l'esistenza di un'accettazione tacita dell'eredità ad opera di quest'ultimo in ragione del "non breve lasso di tempo trascorso dalla denuncia di successione e dalla voltura catastale (2001) alla rinuncia formalizzata nel 2006... concreto elemento presuntivo da cui ricavare il fatto che B.Fr. abbia conosciuto l'attività gestoria della madre concretizzatasi nella denuncia di successione, prestando acquiescenza e recependone gli effetti, tanto più che lo stesso chiamato all'eredità e la stessa ricorrente non hanno mai dedotto alcun elemento fattuale - intervenuto dal 2001 al 2006 - da cui potesse ricavarsi la volontà contraria all'accettazione".

Il ragionamento così sviluppato - in cui si compendia la motivazione della sentenza impugnata - è inficiato da vari errori in iure.

In primo luogo, la locuzione "gli immobili erano volturati anche in favore di B.Fr." esprime un concetto anodino e privo di significatività, viepiù perché accompagnato dall'omessa

individuazione (in presenza di una pluralità di successibili) del soggetto che abbia in concreto provveduto a compiere la voltura (circostanza oltremodo meramente documentale, quindi di agevole verifica): ma è noto che "gli effetti della voltura, quale atto di accettazione tacita, si producono solo in favore di chi vi provveda, essendo anche necessario riscontrare per gli altri eredi se vi fosse stata o meno la spendita del nome in occasione della presentazione della denuncia di variazione catastale" (Cass. n. 8980 del 2017, citata), oppure se il richiedente la voltura avesse dichiaratamente agito nella veste di mandatario di altri successibili.

La omessa individuazione del soggetto che abbia provveduto alla voltura mina poi in radice la riscontrabilità di un'accettazione tacita anche solo per ratifica di un'attività gestoria (concretata dalla voltura, appunto) da altri realizzata, non essendo giuridicamente possibile discorrere di una ratifica dell'operato di un soggetto rimasto non identificato.

A ciò si aggiunge, quale ulteriore criticità dell'argomentare del giudice territoriale, l'aver attribuito al mero elemento del decorso del tempo tra denuncia di successione e voltura, da un lato, e rinuncia formulata da B.Fr., dall'altra, valenza rivelatrice della conoscenza da parte di quest'ultimo "dell'attività gestoria" svolta dalla madre nonché dell'acquiescenza rispetto all'attività della genitrice.

In senso contrario, occorre rilevare che - negato ogni effetto di accettazione dell'eredità alla sola denuncia di successione, l'unica attività che risulta nella sentenza con chiarezza ascritta alla madre di B.Fr. - con riferimento al modus essendi della voltura (un elemento per natura privo di una estrinsecazione fattuale) il trascorrere del tempo è dato del tutto neutro, se non addirittura insignificante, che non rende di per sé percepibile l'avvenuto compimento della formalità, conoscibile soltanto attraverso un'attività di effettiva e reale (non presunta) acquisizione della relativa informazione.

Ancora, non corretto è inferire la ratifica della voltura (di cui -si ripete- non si specifica nemmeno l'autore) dal mero silenzio da parte di B.Fr., seppur serbato per un ragguardevole periodo di tempo: l'inerzia è contegno ex se non indicativo (tranne i soli casi -che qui non ricorrono- in cui sia, in relazione alle circostanze, possibile desumere un onere di positivo riscontro da parte di chi resta inerte), mentre la ratifica presuppone un comportamento positivo, oppure una inerzia qualificata, ma che comunque riveli una univoca manifestazione di volontà.

Da ultimo, contrario al sopra determinato riparto dell'onere della prova è addossare alla parte attrice la dimostrazione di una "volontà contraria all'accettazione", di un "dissenso dall'attività negoziale degli altri chiamati all'eredità" ed anche del fatto che la voltura catastale fosse "ascrivibile esclusivamente ad altro successibile": incombeva, invece, sul convenuto agente della riscossione offrire la prova dell'avvenuto perfezionamento, in uno dei plurimi modi possibili, di un'accettazione tacita dell'eredità ad opera di B.Fr.

4.4. Le notazioni che precedono pongono in luce la inosservanza, nella gravata decisione, delle regole che presidiano l'onere della prova, la fattispecie di accettazione tacita dell'eredità, le prove presuntive: si impone pertanto cassazione della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame della controversia, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione.

5. Resta assorbito lo scrutinio degli ulteriori motivi di ricorso, afferenti questioni logicamente pregiudicate dalle doglianze accolte.

6. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il primo e, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso.

Accoglie, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo nonché il terzo, il quarto ed il quinto motivo, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 20 marzo 2024.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2024.